



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	89	OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI SAPONARA DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D3 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FURCI SICULO.
DEL	03/04/2023	

L'anno **duemilaventitre** , addì **tre** , del mese di **aprile** , alle ore **13:15** e seguenti, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Francilia Matteo Giuseppe - Sindaco	X	
MERCURIO DANIELA - Vice Sindaco	X	
GARUFI COSIMA ROSA - Assessore	X	
PISTONE AGATINO FRANCESCO - Assessore	X	
CATANIA GIOVANNI - Assessore	X	
	PRESENTI 5	ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco **Dott. Matteo Giuseppe Francilia**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale

Il Presidente, pertanto, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione n. 95 del 30/03/2023 avente ad oggetto Proroga autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara di n. 1 unità di personale - categoria D - posizione economica D3 - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo. allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi della L.R. n. 30 del 23/12/2000 art.12;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Fatta** ogni altra opportuna considerazione in merito
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione n. 95 del 30/03/2023 avente ad oggetto Proroga autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara di n. 1 unità di personale - categoria D - posizione economica D3 - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo. allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di dichiarare**, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.95 DEL 30/03/2023

OGGETTO:

Proroga autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara di n. 1 unità di personale - categoria D - posizione economica D3 - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo.

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n.66 del 05 marzo 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D2 per il periodo 01 marzo - 30 giugno 2020;

-con propria deliberazione n.166 del 25 giugno 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D2 per il periodo 01 luglio - 30 settembre 2020;

-con propria deliberazione n.237 del 24 settembre 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D2 per il periodo 01 ottobre - 31 dicembre 2020;

-con propria deliberazione n.360 del 30 dicembre 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2021;

-con propria deliberazione n.98 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 - 30 aprile 2021;

-con propria deliberazione n.128 del 28.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 maggio al 31 luglio 2021;

-con propria deliberazione n.210 del 29.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 agosto al 31 dicembre 2021;

-con propria deliberazione n.333 del 23.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 gennaio al 30 aprile 2022;

-con propria deliberazione n.103 del 27.04.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 maggio al 30 giugno 2022;

-con propria deliberazione n.156 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 luglio al 30 settembre 2022;

-con propria deliberazione n.237 del 22.09.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D - posizione economica D3 per il periodo 01 ottobre al 31 dicembre 2022;

-con propria deliberazione n. 335 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara della

dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo 01 gennaio al 31 marzo 2023;

- il Sindaco del Comune di Saponara con nota pec prot. 0002995 del 28.03.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3805 in pari data, ha chiesto, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 267/2000, la proroga all'utilizzo per un ulteriore periodo di mesi 2 (due), della dipendente di questa Amministrazione comunale Dott.ssa Briguglio Antonietta, con decorrenza dal 01.04.2023 e fino al 31.05.2023 e per n. 12 ore settimanali;

- la Dott.ssa Briguglio Antonietta, dipendente a tempo indeterminato e parziale, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D posizione economica “D3”, svolge presso questo Comune il ruolo di Responsabile del V° Servizio – Fiscalità – Fatturazione Elettronica – all'interno dell'Area Economico Finanziaria, ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità a svolgere la propria attività anche per il Comune di Saponara;

RITENUTO che il razionale impiego delle risorse umane sia un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

ATTESO che:

-l'art. 2 del succitato D.lgs. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 5 del succitato D.lgs. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al succitato art.2;

VISTO l'art.1, comma 557, della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) il quale prevede che *“I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 come confermato ai riguardo dal parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 espresso nell'adunanza del 25.02.2005 e dalla Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

RICHIAMATI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art. 1 comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si raccordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante stipula di convenzione;

VISTO, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza; le modalità operative dell'utilizzo potranno, invece, essere disciplinate in un atto convenzionale e in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'art.1 comma 557:

- Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n.6/2012/PAR del 31 gennaio 2012;
- Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n.200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
- Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n.955/2012/PAR;

DATO ATTO che la giurisprudenza contabile esclude l'istituto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 dall'ambito di applicazione dell'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010, ma al contempo, ne consente l'utilizzazione, purchè l'ente utilizzatore rispetti le prescrizioni e le limitazioni vigenti in materia spesa del personale, perché le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa di personale;

LETTO E RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n.3764/2013 che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot.n. 15802 del 7.11.2013, ha tra l'altro confermato che:

- la disposizione di cui all'art.1 comma 557 da qualificare come normativa speciale, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;

- l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;

RICHIAMATO l'art. 92 comma 1 del D.lgs. 267/2000 secondo il quale gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;

VISTO il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Basilicata n .1/2019/par inerente la retribuzione del personale utilizzato ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della Legge 311/2004;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato;

ATTESO altresì che come indicato nella Circolare del Ministero e nel parere del Consiglio di Stato sopra indicati:

- 1) l'incarico dovrà essere svolto senza arrecare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;
- 2) le ferie annuali dovranno essere fruita nello stesso periodo;

DATO ATTO che l'utilizzo da parte del Comune di Saponara deve avvenire secondo i seguenti termini e modalità:

- numero di ore lavorative: dodici ore settimanali;
- compenso riconosciuto: compenso orario pari al compenso orario percepito presso l'Ente di provenienza, come da CCNL per la qualifica rivestita per le ore effettivamente lavorate;
- orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
- durata dell'incarico: dal 01.04.2023 al 31.05.2023;

CONSIDERATO che l'istituto de quo rappresenta il c.d. scavalco d'eccedenza (che si contrappone al c.d. scavalco condiviso di cui all'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 che si colloca in un unico rapporto di lavoro all'interno del quale un ente cede per una parte di ore il proprio dipendente ad un altro ente) che prevede due diversi rapporti di lavoro: quello principale e quello di eccedenza che si colloca oltre il debito orario originario e che deve comunque rispettare il limite massimo delle 48 ore complessive previsto dal D.lgs. n.66/2003;

VISTA la propria deliberazione n.358 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla elevazione oraria contrattuale per n.38 dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale a far data da 31.12.2020, tra le quali la Dott.ssa. Briguglio Antonietta per n.32 ore;

RITENUTO di autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Saponara di n. 1 unità di personale - categoria D - posizione economica D3 - e precisamente della Dott.ssa Briguglio Antonietta, dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali), del Comune di Furci Siculo per mesi tre dal 01.01.2023 al 31.03.2023;

RITENUTO altresì di dover stabilire le modalità di utilizzo del predetto dipendente mediante stipula di una convenzione tra le amministrazioni comunali interessate (amministrazione di appartenenza del dipendente e amministrazione di utilizzo);

VISTO lo schema di Convenzione a tal fine predisposto e concordato dai Comuni interessati (allegato A) e ritenuto di approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro, in modo da non recare pregiudizio alla normale attività lavorativa;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo della dipendente de quo sono ad esclusivo carico del Comune di Saponara;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di convenzione che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 - come recepita con l'art.1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 n.48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 - e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art.3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2012);

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente CCNL comparto Regione/Enti Locali;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

Si propone che la Giunta comunale

Deliberi

Per i motivi meglio precisati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

DI AUTORIZZARE la proroga dell'utilizzo, a decorrere dal 01.04.2023 e sino al 31.05.2023, per n. 12 ore settimanali, da parte del Comune di Saponara di n. 1 unità di personale categoria D - posizione economica D3 - del Comune di Furci Siculo e precisamente la Dott.ssa Briguglio Antonietta, "Istruttore Direttivo Contabile" dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali);

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, da sottoscrivere tra i due Comuni interessati, che si compone che disciplina l'utilizzo a decorrere dal 01.04.2023 e sino al 31.05.2023 e per n. 12 ore settimanali, da parte del Comune di Saponara di n. 1 unità di personale categoria D - posizione economica D3 - dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali) del Comune di Furci Siculo, "Istruttore Direttivo Contabile" Dott.ssa Briguglio Antonietta;

DI DARE ATTO che l'autorizzazione presso il Comune di Saponara è concessa fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro presso il Comune di Furci Siculo (32 ore settimanali) senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al medesimo dall'ente di provenienza;

DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo della dipendente in oggetto sono ad esclusivo carico del Comune di Saponara;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria a porre in essere gli adempimenti conseguenziali, compresa la sottoscrizione della convenzione;

DI DARE ATTO che le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Saponara di fruire delle prestazioni lavorative della dipendente quando la stessa goda delle ferie concesse dal Comune di Furci Siculo;

DI DARE ATTO che l'orario settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 48 ore;

DI DARE ATTO che l'attività lavorativa a favore del Comune di Saponara dovrà avvenire al di fuori del normale orario di servizio, in assenza di conflitto d'interesse e fermo restando che le prestazioni lavorative che ne sono oggetto non rechino al pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al Comune di Saponara
- all'Ufficio del Personale per l'inserimento nel fascicolo della dipendente;
- alla dipendente interessata;

DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento, stante la necessità e l'urgenza da parte del Comune di Saponara di poter disporre delle succitate prestazioni lavorative.

Il Resp. Area Economico Finanziaria

Rag. Ferrara Isabella

Il Proponente

L'Assessore al Personale

Avv. Daniela Mercurio

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N°311/2004, PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SAPONARA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CATEGORIA "D" DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DEL COMUNE DI FURCI SICULO.

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Comunale di Furci Siculo, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge, _

TRA

il Comune di Furci Siculo, codice fiscale 00361970833 rappresentato dalla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria _____ nata a _____ il _____ che agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta

E

il Comune di Saponara, codice fiscale 00396920837 rappresentato dal Segretario Comunale Responsabile _____ nata a _____ il _____ che agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta

PREMESSO

Che l'art 1, comma 557, della legge n.311/2004, prevede *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";*

Che il Sindaco del Comune di Saponara con nota prot. pec prot.n.0002995 del 28.03.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n.3805 in pari data, ha avanzato espressa richiesta di proroga a prestare attività lavorativa ai sensi della disposizione di cui sopra alla Dott.ssa Briguglio Antonietta "D" posizione economica "D3";

Che la dipendente interessata interpellata in merito ha dato la propria disponibilità a prestare servizio presso il comune di Saponara;

VISTE

- la D.G.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva, del Comune di Furci Siculo;

- la D.G.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva, del Comune di Saponara

FATTO PRESENTE

Che, pertanto, si richiede la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la quantificazione degli oneri economici a carico del Comune di Saponara e tutti gli altri aspetti

utili per regolare il corretto utilizzo della dipendente.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Furci Siculo autorizza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 557, Legge N.311/2004, la propria dipendente Dott.ssa Briguglio Antonietta, nata a il, dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali), categoria professionale "D", posizione economica "D3", profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Saponara per 12 ore settimanali.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità del Comune di Saponara di realizzare, sia pure in via temporanea, una migliore organizzazione e gestione delle attività dell'Area Finanziaria e per la stessa garantire il buono e corretto funzionamento del Servizio e lo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni normative di settore.

ART. 3

Decorrenza e durata

La convenzione decorre dal 01.04.2023 e sino al 31.05.2023, salvo proroga espressa consensualmente da entrambi i Comuni. La convenzione in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, sopportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicate ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune Furci Siculo.

ART. 4

Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'attività lavorativa verrà prestata per 32 (trentadue) ore settimanali presso il Comune di Furci Siculo e per 12(dodici) ore settimanali presso il Comune di Saponara.

Con il presente atto i Comuni convenzionati prevedono che l'orario di servizio della dipendente sia improntato a criteri di flessibilità gestionale, in maniera tale per cui il dipendente stesso suddivida la propria attività settimanale, nel modo più confacente alle esigenze di entrambi i Comuni, previo accordo, anche informale, con i Sindaci.

ART. 5

Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo della dipendente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso. Le assenze del lavoro della dipendente per ferie e permessi saranno autorizzate dall'Ente di provenienza previo accordo, anche informale, con il Comune di Saponara.

ART. 6

Compiti del dipendente

L'Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Briguglio Antonietta verrà adibita ai compiti previsti dal ruolo ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza "D", nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti

ART. 7

Rapporti finanziari

La retribuzione della dipendente sarà corrisposta da ciascun Ente in relazione alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica " D" (posizione economica " D3", secondo la disciplina del vigente C.C.N.L.

Il Comune di Saponara provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti all'incaricata del servizio convenzionato, ivi compresi gli oneri riflessi e ogni mese, provvederà al versamento direttamente all'interessata.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative contrattuali vigenti in materia.

Del che si è redatta la presente convenzione che previa lettura viene sottoscritta dalle parti

Per il Comune di Furci Siculo

Per il Comune di Saponara

IL PRESIDENTE

F.To:Dott. Matteo Giuseppe Francilia

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Giuseppina Minissale

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____
con il numero _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Messo/L'addetto alla pubblicazione
F.To

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Minissale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li, 03/04/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Minissale